

FATTO E DIRITTO

1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

"La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 10158/2011 del 27 febbraio 2012, confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda di U.E., intesa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per essere maturato il termine decadenziale di cui alla L. n. 326 del 2003, art. 42, comma 3, di conversione del D.L. n. 269 del 2003, ritenuto decorrente dalla data di entrata in vigore della legge.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione U.E. affidato ad un motivo.

L'I.N.P.S. ha depositato procura in calce al ricorso notificato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è rimasto solo intimato.

Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 3, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in relazione alla ritenuta operatività del regime decadenziale previsto dalla indicata disposizione pur in presenza di una comunicazione dell'esito della visita amministrativa avvenuta in data 29/5/2004 e cioè prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte ha avuto già modo di esaminare il problema che ha dato origine al presente ricorso, risolvendolo uniformemente (Cass. 20 aprile 2011 n. 9038 e 13 giugno 2012 n. 9647), con l'affermazione del seguente principio di diritto: In tema di azione giudiziale per le prestazioni di invalidità civile, il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, convertito in L. n. 326 del 2003, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dal D.L. n. 355 del 2003, art. 23, comma 2, convertito in legge n. 47 del 2004, ha introdotto una decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Ne consegue che detto termine di decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato dopo il 31 dicembre 2004. La ragione dell'inapplicabilità della decadenza di nuova istituzione al caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato anteriormente alla data di inizio dell'applicabilità della nuova norma è stata ravvisata specificamente nella circostanza che si è in presenza non già del fenomeno, regolato dall'art. 152 disp. att. c.c., dell'abbreviazione del termine relativamente a un'ipotesi di esercizio di un diritto già precedentemente condizionato al rispetto di un termine di decadenza, ma all'introduzione di una decadenza precedentemente non esistente. Si tratta di un'evenienza diversa e più incisiva rispetto a quella regolata dall'art. 152 cit., perchè, come esattamente rilevato negli specifici precedenti di questa Corte sopra specificati, la nuova norma istituisce e delinea lo stesso fatto che comporta la

decorrenza del termine di decadenza e che appartiene quindi, unitamente al decorso del tempo, alla fattispecie costitutiva della decadenza (tanto da essere denominato, nella suddetta sentenza, fatto generatore della decadenza). Con la conseguenza appunto della sottrazione alla possibile incidenza della nuova norma della fattispecie nella quale la comunicazione del provvedimento amministrativo - fatto che dovrebbe comportare la decorrenza della decadenza si situa al fuori dell'area temporale di operatività della nuova norma. E' stato anche precisato che: Come ritenuto dalla Corte Costituzionale (C. Cost. n. 128/96), il principio di irretroattività della legge sopravvenuta comporta che essa non può essere applicata ai facta praeterita pur corrispondenti agli elementi di una nuova fattispecie produttiva tuttavia di effetti che a quei fatti dalla legge precedente non erano collegati. Non può dunque ritenersi che la comunicazione del provvedimento amministrativo precedentemente al 31 dicembre 2004 consenta di ritenere applicabile la nuova decadenza introdotta dal legislatore.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di merito, il tutto con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 5".

2 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

3 - Conseguentemente, il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata rinviandosi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà la causa attenendosi al sopra enunciato principio e provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2014.